



ABRUZZO

Comitato Regionale Abruzzo
Via Lanciano snc, 67100 L'Aquila, IT
Centralino telefonico 086242681
Email segreteria.abruzzo@lnd.it
PEC Indabruzzo@pec.it
Web abruzzo.lnd.it

Stagione Sportiva 2026-2027
COMUNICATO UFFICIALE N.20
del 22 Settembre 2026
SOMMARIO

Comunicazioni

COMUNICAZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO

ALLEGATI E DOWNLOAD

Attività di Calcio a 11

ECCELLENZA

PROMOZIONE

ECCELLENZA FEMMINILE

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

UNDER 19 JUNIORES REGIONALE

Altre Attività

PROGETTI E TORNEI

RAPPRESENTATIVE

BEACH SOCCER

ESPORTS

CALCIO PARALIMPICO

AMATORIALE LUDICO RICREATIVA

Attività di Calcio a 5

CALCIO A 5 SERIE C1

CALCIO A 5 SERIE C FEMMINILE

CALCIO A 5 SERIE C2

UNDER 19 CALCIO A 5 MASCHILE

Attività Giovanile

UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

UNDER 17 REGIONALE FEMMINILE

UNDER 15 REGIONALE FEMMINILE

UNDER 17 CALCIO A 5 MASCHILE

UNDER 15 CALCIO A 5 MASCHILE

UNDER 17 CALCIO A 5 FEMMINILE

UNDER 15 CALCIO A 5 FEMMINILE

COORDINAMENTO FED. ATT. GIOVANILE

CALCIO A 5C5.abruzzo@lnd.it**ATTIVITÀ DI CALCIO A 5****COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C2****GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, nella seduta del 22/09/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 19/ 9/2026**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Gara del 19/ 9/2026 PAGLIETA RED SOX - TORREVECCHIA C5

Il Giudice Sportivo

- Visto il ricorso della A.S.D. Paglieta Red Sox, tempestivamente pervenuto nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali - C.U. 33/A della FIGC del 17.8.2026-, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 6, deducendo la posizione irregolare del calciatore della A.S.D. Torrevecchia C5 Cavuto Daniele, nato il 7.12.1995, in quanto asseritamente gravato da provvedimenti di squalifica inflitta in occasione dell'ultima gara di Coppa Abruzzo disputata dalla propria Società nella stagione sportiva 2025/2026.
- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima ha presentato proprie deduzioni.
- Esaminata la documentazione ufficiale in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale risulta che, con C.U. n. 40 del 18.12.2025, al calciatore Cavuto Daniele, tesserato per la Società Torrevecchia C5, sono state inflitte una squalifica per una gara effettiva e una squalifica per una gara effettiva per recidiva in ammonizione entrambi in relazione alla competizione di Coppa Abruzzo di Calcio a 5 Serie D, per fatti verificatisi nella gara del 16.12.2025.
- Visto l'art. 19, comma 4, C.G.S., ai sensi del quale *"Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni"*.
- Considerato, pertanto, che le squalifiche inflitte al calciatore Cavuto Daniele si riferiscono a una competizione diversa da quella nella quale è stata disputata la gara oggetto del presente ricorso e che le relative sanzioni devono essere scontate nella competizione cui essa si riferisce (Coppa Abruzzo).
- Ritenuto, conseguentemente, che lo stesso giocatore poteva regolarmente prendere parte all'incontro del 19.09.2026 per la A.S.D. Torrevecchia C5.

C.U. N.20 del 22.09.2026

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6, 19, 65 e 67 C.G.S.,

DELIBERA

- 1.** di respingere il reclamo della A.S.D. Paglieta Red Sox perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;
- 2.** di convalidare il risultato conseguito sul campo: Paglieta Red Sox / Torrevecchia C5 1 a 6.

Gara del 19/ 9/2026 FUTSAL ALLBECKS - ATESSA CALCIO**Il Giudice Sportivo**

-Visti il preannuncio di ricorso presentato dalla Società Atesa Calcio avverso l'esito della gara in epigrafe, pervenuto in data 20.09.2026 alle ore 22:27, e il successivo il ricorso pervenuto in data 21.09.2026 alle ore 23:14.

- Richiamato il C.U. F.I.G.C. n. 33/A del 17.08.2026 con cui è stata stabilita l'abbreviazione dei termini procedurali per le gare di play off e play out dei campionati della L.N.D., come di seguito: "*il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara*".

- Considerato che l'art. 52 del C.G.S., recante la disciplina generale sul computo dei termini, stabilisce che qualora il giorno di scadenza sia festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

- Ritenuto, conseguentemente, che i termini in scadenza domenica 20.09.2026 devono intendersi prorogati di diritto a lunedì 21.09.2026, restando fermi gli orari rispettivamente stabiliti per i singoli adempimenti, ossia le ore 12:00 per il preannuncio e le ore 18:00 per il ricorso.

- Constatato, pertanto, che il preannuncio di ricorso è stato inoltrato tempestivamente, essendo intervenuto prima delle ore 12:00 del giorno 21.09.2026, mentre il ricorso è stato depositato oltre il termine delle ore 18:00 del medesimo giorno (essendo pervenuto alle ore 23:14 del 21.09.2026), così come stabilito con il C.U. F.I.G.C. n. 33/A del 17.08.2026 e prorogato in attuazione dell'art.52 C.G.S..

DELIBERA

- a)** di dichiarare inammissibile per tardività il ricorso proposto dalla Società Atesa Calcio, disponendo l'addebito della relativa tassa;
- b)** di confermare il risultato della gara conseguito sul campo, ossia Futsal Allbecks / Atesa Calcio: 7 a 3.

Gara del 19/ 9/2026 SPORTING SAN SALVO - GIANIMA SOCCER

Il Giudice Sportivo

- Visto il preannuncio di ricorso presentato dalla Società Sporting San Salvo avverso l'esito della gara in epigrafe, pervenuto in data 20.09.2026 alle ore 11:06.
- Richiamato il C.U. F.I.G.C. n. 33/A del 17.08.2026 con cui è stata stabilita l'abbreviazione dei termini procedurali per le gare di play off e play out dei campionati della L.N.D., come di seguito: *"- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara"*.
- Considerato che l'art. 52 del C.G.S., recante la disciplina generale sul computo dei termini, stabilisce che qualora il giorno di scadenza sia festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e che, quindi, nel caso di specie i termini in scadenza domenica 20.09.2026 devono intendersi prorogati di diritto a lunedì 21.09.2026, restando fermi gli orari rispettivamente stabiliti per i singoli adempimenti, ossia le ore 12:00 per il preannuncio e le ore 18:00 per il ricorso.
- Accertato che il preannuncio di ricorso, inoltrato tempestivamente, non è stato perfezionato con la trasmissione del ricorso entro le ore 18:00 del giorno 21.09.2026, come richiesto con il C.U. F.I.G.C. n. 33/A del 17.08.2026 e in attuazione dell'art. 52 C.G.S..

DELIBERA

- a)** di dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla Società Sporting San Salvo, disponendo l'addebito della relativa tassa;
- b)** di confermare il risultato della gara conseguito sul campo, ossia Sporting San Salvo / Gianima Soccer: 8 a 7.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGNORI AVVOCATI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 22.9.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. JONATHAN ARIEL VALIENTE MELGAREJO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. SAN GIOVANNI TEATINO, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 40 QUATER COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO PRESENTATO UNA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO IN ASSENZA DI REGOLARE VISTO D'INGRESSO NECESSARIO PER IL RILASCIO DEL CITATO TITOLO.

Con nota del 21.7.2026, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale il soggetto sopra specificato, per rispondere della contestazione ad esso ascritta. Con atto regolarmente notificato a mezzo p.e.c., veniva contestata al soggetto deferito la detta violazione e gli veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 22.9.2026, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All'udienza, il rappresentante della Procura Federale e il difensore del soggetto deferito facevano presente di avere raggiunto un accordo per il patteggiamento della seguente sanzione, allegando la relativa copia dell'atto: mesi quattro di squalifica e € 1.000,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta la congruità della sanzione, applica nei confronti del sig. Jonathan Ariel Valiente Melgarejo la sanzione di mesi quattro di squalifica e € 1.000,00 di ammenda, da versare sul seguente iban: IT67I0100503600000000012370 presso B.N.L. L'Aquila – Sede Centrale, intestato a L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo, entro il termine perentorio di giorni trenta successivi alla data di pubblicazione della presente decisione sul C.U., pena, in difetto, ai sensi del C.G.S. la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento per il soggetto inadempiente.

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed al soggetto deferito.

I relatori

F.to in originale

Avv. Massimiliano Di Scipio

Avv. Alessandro Rosa

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara

DEFERIMENTO:

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. UNITED L'AQUILA LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. ROSA FERNANDEZ JOSE MIGUEL, COME RIPORTATI NEL SEGUENTE CAPO DI INCOLPAZIONE CONTENUTO NELLA COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI NOTIFICATA:

"SIG. ROSA FERNANDEZ JOSE MIGUEL ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ ASD UNITED L'AQUILA ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA:

- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO ALL'ART. 40, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO IN DATA 6.10.2025 ED IN OCCASIONE DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ A.S.D. UNITED L'AQUILA, SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE NELLA QUALE HA RIPORTATO IN MANIERA NON VERIDICA CHE NON È MAI STATO TESSERATO PER SOCIETÀ AFFILIATE A FEDERAZIONI ESTERE".

Con nota del 13.7.2026, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale la società sopra specificata, per rispondere della contestazione ad essa ascritta. Con atto regolarmente notificato a mezzo p.e.c., veniva contestata al soggetto deferito la detta violazione e veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 22.9.2026, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All'udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, il quale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l'affermazione della responsabilità del soggetto deferito, chiedendo l'applicazione nei confronti del medesimo della sanzione di € 666,00 ammenda, come da richiesta scritta acquisita in atti.

Per la società compariva l'Avv. Frezza, legale di fiducia della società nonché socio della stessa, il quale ammetteva la responsabilità della società, giustificando il mancato perfezionamento del procedimento di patteggiamento per una mera omissione tenuto conto della mancanza di struttura organizzativa e di fondi in capo alla società.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il Tribunale che, alla luce dell'ammissione di responsabilità del soggetto deferito, sia equo applicare nei confronti della società la sanzione di € 300,00 così determinata applicando l'attenuante di cui all'art. 13 C.G.S. concedibile in virtù della natura sicuramente filantropica della società stessa, la quale, in mancanza di risorse economiche e di una struttura adeguata, permette, come noto, di svolgere attività sportiva a giovani immigrati ed a giovani calciatori locali.

C.U. N.20 del 22.09.2026

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale della F.I.G.C.-L.N.D. ritiene infligge alla società A.S.D. United L'Aquila la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed al soggetto deferito.

I relatori

F.to in originale

Avv. Massimiliano Di Scipio

Avv. Alessandro Rosa

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara

ALLEGATI E DOWNLOAD

Allegati L.N.D.

Allegati S.G.S.

Download

[ATTO COSTITUTIVO E STATUTO TIPO DI A.S.D. NON RICONOSCIUTA REDATTI DALLA LND](#)

[RICHIESTA MINUTO E LUTTO AL BRACCIO \(DOWNLOAD\)](#)

[VADEMECUM PER RECLAMI DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE](#)

[VADEMECUM PER RECLAMI DI 2° GRADO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE](#)

[SCARICA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA](#)

[DISPONIBILITÀ IMPIANTO NULLA OSTA COMUNE S.S.2026/2027](#)

[DISPONIBILITÀ IMPIANTO NULLA OSTA ENTE PRIVATO S.S.2026/2027](#)

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 22/09/2026.

Il Segretario
Maria Laura Tuzi

Il Presidente
Concezio Memmo